



Aosta, 16 NOV. 2011
Prot. n. 12/924/ARRS

Agli Enti del comparto unico
della Valle d'Aosta
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
della funzione pubblica della
Regione Valle d'Aosta
LORO SEDI

11100 Al Consiglio permanente
degli Enti locali - C.P.E.L.
Piazza Narbonne, n. 16
A O S T A

11100 Al Comitato regionale
per le politiche contrattuali
presso Dipartimento personale ed
organizzazione della Presidenza
della Regione autonoma
della Valle d'Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
A O S T A

Oggetto: disciplina dei distacchi, aspettative, permessi ed altre prerogative sindacali ai sensi dell'art. 76, comma 8 della legge regionale n. 22/2010.

Come noto, l'articolo 76, comma 8 della legge regionale n. 22/2010 prevede "La definizione in sede contrattuale dei limiti massimi delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali e delle modalità di esercizio delle altre prerogative sindacali ai sensi dell'articolo 56 è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali a detta definizione si provvede con legge regionale. Nelle more dell'approvazione dell'accordo collettivo di cui al primo periodo o dell'emanazione della legge regionale da approvarsi in assenza dell'accordo collettivo, la materia resta disciplinata dagli articoli 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relative al personale regionale)."

A seguito della direttiva prot. 1075/Gab del giorno 07 febbraio 2011, la scrivente Agenzia aveva provveduto a consegnare alle OO.SS. una bozza di accordo della materia di cui in oggetto in data 14 febbraio 2011 cui, però, le dette OO.SS. non avevano dato alcun riscontro -nemmeno dopo espresso sollecito tramite posta elettronica del giorno 08 marzo 2011, prot. 248/ARRS- e l'Agenzia aveva provveduto, ai sensi di legge, ad informare il Comitato regionale per le



politiche contrattuali (nota prot. 267/ARRS del giorno 21 marzo 2011) sulla situazione di stallo delle trattative in materia di diritti e prerogative sindacali.

Con direttiva n. 7/2011 il sopraccitato Comitato dava incarico all'ARRS, ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva del 7 febbraio 2011, di provvedere a negoziare anche in materia di diritti e prerogative sindacali relativi ai dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico.

A seguito di alcuni incontri con le OO.SS. del settore scolastico si addiveniva, in data 29 agosto 2011, alla sottoscrizione di un accordo destinato a disciplinare in via transitoria solamente i distacchi nella scuola data l'imminenza dell'inizio delle attività didattiche e l'accordo veniva sottoscritto da tutte le sigle sindacali ad eccezione di FLC-C.G.I.L..

L'Agenzia, inoltre, in data 26 ottobre 2011 consegnava sia alle OO.SS. del comparto unico sia quelle del settore scolastico la bozza di contratto disciplinante l'intera materia nuovamente senza riscontro fino ad oggi e, pertanto, tutta la materia dei diritti e delle prerogative sindacali relativi sia al comparto unico sia alla scuola (con la sola eccezione dei citati distacchi) è ancora priva di disciplina.

Questa Agenzia rammenta che nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2010 e l'eventuale stipulazione di un contratto nella materia di cui in oggetto (o dell'emananda legge regionale in caso non si fosse addivenuti alla stipula del contratto) avrebbero dovuto trovare applicazione le norme di cui alle leggi regionali n. 18/1980 (art. 39) e n. 42/1992 (art. 5) per quanto concerne rispettivamente la quantificazione dei distacchi e quella dei permessi secondo la previsione di cui all'art. 76, comma 8 della legge regionale n. 22/2010 e non può non rilevare che a tutt'oggi detta previsione è rimasta lettera morta.

Va rilevato, peraltro, che questa Agenzia, rispetto alla richiesta formale di distacco sindacale retribuito pervenuta da CISL/FP già nel mese di gennaio 2011, non ha ritenuto di dare corso alla stessa in applicazione del già citato art. 76, c. 8 della l.r. n. 22/2010.

Ritenendo, pertanto, che detta situazione non possa ulteriormente protrarsi si comunica che a far data dal giorno 01/12/2011 non debbano più trovare applicazione i contratti collettivi regionali in materia di diritti e prerogative sindacali e che, di conseguenza, i distacchi ed i permessi sindacali non possano eccedere le quantificazioni previste dalle suddette disposizioni di legge.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)



GMF